DISPOSIZIONI

Art. 1

Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive

Ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive e' elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Versione in vigore dal 18 marzo 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni
Estremi	Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-1999/art-1-elargizione-a-favore-dei-soggetti-danneggiati-da-attivita-estorsive

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it